

Allegato A

STATUTO

Indice

- Art. 1 - Denominazione e Sede**
- Art. 2 - Durata**
- Art. 3 - Oggetto**
- Art. 4 - Capitale sociale**
- Art. 5 - Partecipazioni**
- Art. 6 - Trasferibilità delle partecipazioni**
- Art. 7 - Convocazioni e attribuzioni**
- Art. 8 - Intervento e voto**
- Art. 9 - Presidente**
- Art. 10 - Maggioranza**
- Art. 11 - Verbalizzazione**
- Art. 12 - Organo amministrativo**
- Art. 13 - Compensi**
- Art. 14 - Cause di decadenza**
- Art. 15 - Convocazione dell'organo amministrativo e poteri**
- Art. 16 - Il Direttore Generale**
- Art. 17 - Rappresentanza della Società**
- Art. 18 - Collegio Sindacale**
- Art. 19 - Esercizi sociali, redazione del bilancio e utili**
- Art. 20 - Nomina dei liquidatori**
- Art. 21 - Recesso del socio**
- Art. 22 - Composizione delle liti**
- Art. 23 - Disposizioni di riferimento**

Articolo 1) Denominazione e Sede

E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale pubblico denominata "A.V.T. - Azienda Varesina Trasporti e Mobilità S.r.l." avente le caratteristiche di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016.

La Società ha sede in Varese.

Con decisione dei soci in assemblea potranno essere istituite o soppresse, anche all'estero, sedi secondarie.

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere, anche all'estero, succursali, agenzie, filiali e rappresentanze e potrà trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune.

Articolo 2) Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta).

Articolo 3) Oggetto

La Società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali finalizzati alla produzione, anche in forme industriali, ed alla erogazione, anche in forme commerciali, di prestazioni, beni e servizi rivolti a realizzare i fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento nonché strumentali a garantire l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini e la coesione sociale.

In particolare la Società ha per oggetto:

- a) assunzione e rilievo di concessioni per la costruzione e l'esercizio di linee funicolari;
- b) ogni attività industriale e commerciale riguardante il settore della mobilità;
- c) acquisto, alienazione, costruzione, riparazione e manutenzione di materiale funicolare;
- d) studi, ricerche, indagini, progetti operativi, sondaggi ed azioni promozionali nel settore della mobilità e del trasporto di persone;

- e) assunzione e rilievo di concessioni per la costruzione e la gestione di parcheggi, anche in edifici multipiano, per autoveicoli, anche in concessione da terzi o in qualsiasi altra forma;
- f) gestione di aree di sosta non delimitate per autoveicoli, anche con utilizzo di strumenti tecnologici per il pagamento della sosta;
- g) gestione di parcheggi e aree di sosta per periodi temporali limitati, in occasione di eventi sportivi, culturali o sociali;
- h) gestione della vigilanza delle aree di sosta e dei parcheggi pubblici con funzione di controllo della sosta stessa, al fine di ottimizzare e razionalizzare il sistema di gestione dei parcheggi cittadini, mediante l'utilizzo di ausiliari della sosta;
- i) realizzazione e gestione di strutture al servizio della mobilità di persone e merci;
- j) attività di trasporto di persone in situazione di bisogno;
- k) attività collaterali e connesse, anche sul piano finanziario, contrattuale ed anche attraverso sinergie con terzi, con i servizi gestiti.

L'attività operativa della società è rivolta principalmente a vantaggio dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci.

L'attività operativa della Società si svolge nell'ambito delle direttive impartite dagli enti pubblici soci.

Articolo 4) Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 407.000,00 (quattrocentosettemila virgola zero zero).

* * * * *

Ai sensi del disposto del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994, la Società potrà effettuare raccolta presso i soci a titolo di finanziamento, fruttifero o infruttifero, purchè tali versamenti vengano eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa

vigente ed in particolare con riferimento all'art. 2467 c.c..

Articolo 5) Partecipazioni

La società è a totale capitale pubblico locale. Non produrrà pertanto effetti, nei confronti della Società il trasferimento di partecipazioni a soggetti diversi da Enti pubblici.

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende quello risultante a' sensi di legge.

Articolo 6) Trasferibilità delle partecipazioni

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi solo a favore di soggetti giuridici qualificati come Enti Pubblici.

Articolo 7) Convocazione e attribuzioni

L'assemblea viene convocata con posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata A/R che deve pervenire ai soci, tali a' sensi di legge, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in provincia di Varese.

Con le stesse modalità l'assemblea potrà essere convocata anche da uno o più soci che detengano una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

L'assemblea dei soci dovrà essere convocata almeno 3 (tre) volte l'anno:

- entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale per l'approvazione di un Programma Previsionale Aziendale (PPA) contenente la definizione di piani gestionali, strategici, tariffati, finanziari, economici, patrimoniali nonché, eventuali piani industriali e di investimento coerenti con le direttive dei soci pubblici;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi

previsti dall'art. 2478 bis Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio e per il rinnovo degli organismi societari ai sensi dell'art. 2478 bis Cod. Civ.;

- entro 210 (duecentodieci) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale per la presentazione di una relazione illustrativa sullo stato economico e patrimoniale della Società relativo al primo semestre d'esercizio, al fine di verificare gli scostamenti dai dati previsionali e lo stato di attuazione del PPA ed illustrare lo scenario previsionale.

L'assemblea dei soci prende atto, in seduta ordinaria, delle Carte dei servizi pubblici erogati dalla Società ed emana le necessarie direttive attuative.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e sull'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

All'Assemblea dei Soci deve essere annualmente sottoposta la relazione sul governo societario, che dovrà contemplare e dar conto anche della predisposizione dei seguenti atti aziendali:

- programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e specificazione degli eventuali provvedimenti adottati al fine di prevenire l'aggravamento della crisi;
- eventuale adozione di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- eventuale istituzione di un ufficio di controllo interno che collabora con l'organo di controllo statutario;
- eventuale adozione di codici di condotta propri aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo/revisore, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. Se gli amministratori o l'organo di controllo/revisore, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove previsto, debbono convocare senza ritardo l'assemblea quando è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Articolo 8) Intervento e voto

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea

totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni socio ha pieno accesso a tutti gli atti ed alle deliberazioni degli organismi societari. Tutti gli atti della società sono accessibili ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990. I consiglieri comunali delle amministrazioni locali socie hanno diritto di ricevere da questa notizie circa l'andamento delle politiche societarie.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 9) Presidente

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, se nominato, ovvero, in caso di loro mancanza o assenza, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 10) Maggioranza

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 11) Verbalizzazione

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario, e comunque a' sensi di legge.

Nei casi di legge il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 12) Organo Amministrativo

L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico, nominato, dai soci e, ove unico, socio Comune di Varese, in persona del suo legale rappresentante,

in assemblea.

L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta ai soci e, ove unico, socio Comune di Varese, in persona del suo legale rappresentante, in assemblea.

Qualora la società sia retta da un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, in ottemperanza alla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

Costituisce giusta causa di revoca, da parte dell'assemblea, il venir meno del rapporto fiduciario tra il socio pubblico e l'organo amministrativo.

Gli amministratori devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto di nomina e, comunque, per un periodo non superiore a tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

L'organo di amministrazione redige un rapporto semestrale circa lo stato di attuazione delle direttive ricevute che viene inviato ai soci. Il mancato rispetto delle direttive legittimamente impartite dai soci costituisce causa di responsabilità dell'organo di amministrazione della società e costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori.

Gli atti societari contrari alle direttive legittimamente impartite dai soci sono

impugnabili dai singoli soci.

In caso di revoca, agli amministratori non spetta alcun indennizzo.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Presidente speciali deleghe di gestione, previa autorizzazione dell'assemblea, e comunque a' sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 13) Compensi

L'assemblea dei soci determina il compenso spettante agli amministratori, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

In nessun caso potranno essere corrisposti ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Articolo 14) Cause di decadenza

Il consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, si deve ritenere decaduto d'ufficio o può essere revocato, senza che possa vantare diritto alcuno.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione si provvederà alla sua sostituzione secondo le norme di legge e del presente statuto. Qualora per qualsiasi causa vengano a cessare due dei tre amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto.

In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Il membro del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, che in una determinata operazione abbia, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della società, è tenuto a darne notizia ai soci pubblici, agli altri membri, ove sia istituito il Consiglio di Amministrazione, e al Collegio Sindacale e deve

conseguentemente astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In difetto, è tenuto a rispondere degli eventuali danni derivanti alla società.

Articolo 15) Convocazione dell'organo amministrativo e poteri

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, si riunisce nella sede sociale della società o in altro luogo in Comune di Varese.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, convoca l'organo di amministrazione con posta elettronica certificata da spediti almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza, ai soci pubblici, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, indicando l'ordine del giorno e l'elenco degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Ogni socio ha facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle assemblee e degli organi di amministrazione debbono essere trasmessi ai soci entro 10 (dieci) giorni dalla data delle relative sedute.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione: che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; che sia consentito al presidente della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del

giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'organo di amministrazione ha il compito di attuare, entro la cornice delle direttive dei soci, gli indirizzi strategici ed organizzativi in particolare per quanto riguarda:

- gli aspetti gestionali delle attività societarie;
- il piano di assunzione del personale;
- piani strategici, tariffari, economici, patrimoniali e finanziari;
- gli investimenti tecnologici;
- il reperimento di risorse finanziarie.

L'organo di amministrazione sottopone all'assemblea dei soci, in concomitanza con l'annuale approvazione del bilancio societario, una relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Salvo che per i poteri riservati all'assemblea dalla legge e dallo statuto, l'organo amministrativo è investito di ampi poteri per compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

E' riservato alla decisione dei soci in assemblea il compimento di tutti gli atti previsti dalla legge, nonché il compimento delle seguenti operazioni:

- atti gestori strategici aventi incidenza sull'articolazione prestazionale a vantaggio dell'utenza o riguardanti nuovi servizi ai cittadini;
- atti che impegnano la Società per valori pari o superiori ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero).

Articolo 16) Il Direttore Generale

L'organo amministrativo potrà nominare, con il necessario gradimento dei soci, un Direttore Generale le cui mansioni saranno stabilite all'atto della nomina.

Il Direttore Generale deve essere in possesso di comprovate capacità "professionali e manageriali" e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'organo amministrativo,

coordina l'attività degli altri dirigenti e tratta, in genere, gli affari della Società sotto la vigilanza dell'organo amministrativo.

Il Direttore Generale, di norma, svolge le funzioni di segretario verbalizzante dell'assemblea e dell'organo di amministrazione.

L'Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione, determinerà, entro la cornice delle direttive impartite dai soci, il compenso spettante al Direttore Generale.

Il Direttore Generale cura altresì l'attuazione delle direttive dei soci rapportandosi con le strutture tecniche rappresentative degli stessi.

Articolo 17) Rappresentanza della Società

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno.

La rappresentanza della società spetta anche al Direttore Generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 18) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dai soci e, ove unico, socio Comune di Varese, in persona del suo legale rappresentante, in assemblea ed è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

La scelta dei componenti del Collegio Sindacale deve essere effettuata nel rispetto dell'equilibrio di genere, in ottemperanza alla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

Al Collegio Sindacale è demandata anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2477 Cod. Civ..

I sindaci restano in carica 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante al Collegio Sindacale.

Articolo 19) Esercizi sociali, redazione del bilancio e utili

Gli esercizi sociali chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo di Amministrazione forma il bilancio con il conto economico e la relazione sulla gestione a norma di legge.

Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva ordinaria fino al raggiungimento del limite legale, verranno interamente distribuiti alle partecipazioni, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente o dagli enti pubblici soci e, quindi, la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 20) Nomina dei liquidatori

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità:

- a) della salvaguardia di reti, impianti e altre dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali, di proprietà della società;
- b) del trasferimento dei cespiti conferiti alla società in capo agli enti originariamente conferenti o a società dagli stessi partecipate;
- c) della procedura di liquidazione e nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i relativi compensi.

Il liquidatore o i liquidatori, annualmente dall'assunzione della loro funzione, se la liquidazione si protrae oltre l'anno, dovranno presentare un rendiconto della situazione.

La revoca dello scioglimento potrà essere deliberata dall'assemblea dei soci, unicamente

con deliberazione assunta all'unanimità, e salvo il diritto di recesso, ai sensi di legge.

Articolo 21) Recesso del socio

Al socio spetta il diritto di recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. La raccomandata o PEC deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 22) Composizione delle liti

Qualora sorgano controversie tra i soci e la società nell'interpretazione del presente statuto, le parti si incontreranno per esaminare l'oggetto delle medesime e le reciproche motivazioni, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, eventualmente ricorrendo al parere di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Varese, con il reciproco impegno di vincolarsi all'accoglimento del parere dell'esperto nominato.

Articolo 23) Disposizioni di riferimento

In ogni caso la società dovrà rispettare le norme di legge in materia di inconfiribilità e

incompatibilità degli incarichi da affidare ed in materia di reclutamento e gestione di personale, assicurando altresì il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento al D.Lgs. n. 175/2016, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile, in materia di società a responsabilità limitata.

* * * * *

Letto e confermato,

* * * * *

Varese, 22 dicembre 2017.

Firmati: Franco Amedeo Taddei - FRANCA BELLORINI NOTAIO.